



K Studio Legale Riviera

**Avvocato giuslavorista
sui fori di Brescia, Bergamo, Milano, Mantova e Cremona**

L'Avvocato Giovanna Riviera è esperta in Diritto del Lavoro, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Diritto Previdenziale e Diritto Sindacale. Dedicandosi oramai da svariati anni esclusivamente all'attività forense come Avvocato del Lavoro ha maturato una grande esperienza, operando su svariati Fori.

BRESCIA
Via Solferino 17

PALAZZOLO SULL'OGlio
Via Lancini, 27 San Pancrazio

BERGAMO
Via Sant'Alessandro 46

MILANO
Via San Calimero 11

MANTOVA
Via Attilio Mori 8

RIVIERA AVV. GIOVANNA Cell. 348 7896197 - Tel. 030 6364882 - info@studiolegaleriviera.it

www.studiolegaleriviera.it

L'importante novità evidenziata dallo Studio Legale Riviera

Codatorialità e lavoratori: la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza

I chiarimenti contenuti nella sentenza pubblica lo scorso 25 settembre

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, come spiega lo Studio Legale Riviera di Brescia, è tornata a pronunciarsi sulla codatorialità nel gruppo di imprese con la recente sentenza n. 26170 pubblicata il 25 settembre 2025, cassando con rinvio la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma, che avevano rigettato il ricorso della lavoratrice licenziata, non ritenendo dimostrata l'unitarietà del centro di interesse.

Gli Ermellini hanno ribadito che ai fini della codatorialità nel gruppo di imprese è necessario l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché pure, al fine di soddisfare gli interessi del gruppo, la condivisione della prestazione lavorativa dello stesso da parte delle altre società, che pertanto diventano datori di lavoro in senso sostanziale.

Nel cassare con rinvio pertanto la decisione dei giudici di seconde Cure, la Suprema Corte ha richiamato i consolidati principi in materia di codatorialità precisando che per l'individuazione

*Per l'individuazione del centro unitario
di imputazione dei rapporti di lavoro
è necessaria la sussistenza di elementi ben definiti*

del centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro è necessaria la sussistenza dei seguenti quattro elementi: «a) Unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori».

Accertata l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono dunque essere considerate co-datrici

del medesimo lavoratore e pertanto, in applicazione del principio di effettività, essere solidalmente responsabili nei confronti dello stesso in ordine alle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ossia in principalità il credito-debito di natura retributiva e la protezione da licenziamento illegittimo.



Avvocato Giovanna Riviera